

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
DELL'ATS DELL'INSUBRIA**

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità operative secondo le quali l'Agenzia della Tutela della Salute dell'Insubria (più oltre per brevità anche soltanto "ATS") potrà far ricorso all'istituto della cd. *"sponsorizzazione"*, nonché ai contratti a questa assimilabili e, più in generale, alla conclusione di speciali accordi di collaborazione e/o convenzioni con soggetti pubblici o privati od anche associazioni senza fini di lucro, purché costituite con atto notarile; tutto ciò - quale innovativa opportunità di finanziamento delle proprie attività istituzionali e nell'ambito di una generale razionalizzazione e riduzione delle proprie spese - ai sensi e per gli effetti:

- dell'art. 43 della Legge n. 449/97 *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*;
- dell'art. 28, co. 2 bis, della Legge 448 /98 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"*;
- dell'art. 1, co. 108 lett. e) della Legge n. 228/2012, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"*.
- dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"*.

ART. 2 - FINALITÀ E PRINCIPI

Le attività di sponsorizzazione e, più in generale, di finanziamento poste in essere in ossequio al presente Regolamento nel pieno rispetto dei vigenti principi in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza, incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, conflitto di interessi, codici etici e comportamentali dei dipendenti della pubblica amministrazione, nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità cui deve necessariamente ispirarsi l'operato della Pubblica Amministrazione, devono principalmente perseguire i seguenti scopi:

- sviluppo ed innovazione dell'organizzazione amministrativa e delle risorse tecnologiche;
- realizzazione di maggiori economie;
- miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza;
- perseguimento degli interessi pubblici;
- risparmi di spesa.

Sempre nel predetto ambito istituzionale e legislativo, le risorse economiche e patrimoniali reperite da ATS per il tramite dei mezzi e degli strumenti di cui al precedente articolo 1, potranno essere utilizzate anche per:

- campagne di comunicazione istituzionale;
- di informazione ed educazione alla salute;
- attività connesse alla customer satisfaction;
- attività di formazione.

Sono escluse dalla disciplina dettata dal presente Regolamento in quanto oggetto di specifiche regolamentazioni e/o norme di Legge o del Codice Civile:

- le donazioni e tutte le altre liberalità che, in quanto tali, sono atti di mecenatismo privi di ritorno di natura pubblicitaria e di ogni eventuale caratteristica di corrispettività;
- l'erogazione di assegni di ricerca e/o borse di studio.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento:

- per **"sponsee"** si intende l'ATS in quanto titolare dei benefici economici apportati dalla stipula del contratto di sponsorizzazione;

- per **"sponsor"** si intende il soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, purché costituita con atto notarile, che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ATS;
- per **"sponsorizzazione"** si intende ogni corrispettivo, prefissato e determinato, proveniente ad ATS da parte di terzi sotto forma di denaro, beni e/o servizi e/o ogni altra utilità che si dovesse ritenere opportuna ed eventualmente anche sotto forma di lavori od opere pubbliche necessarie od anche solo utili all'ATS;
- per **"contratto di sponsorizzazione"** si intende un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ATS (**"sponsee"**), nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali come sopra meglio precisate, offre ad un terzo (**"sponsor"**) la possibilità:
 - di promuovere, in appositi e predefiniti luoghi e/o spazi pubblicitari e/o altri veicoli di trasmissione del messaggio pubblicitario (es. volantini, manifesti, brochure ed altri atti e documenti della stessa purché non aventi valore di certificazione legale o medico-legale) ricavati nell'ambito delle strutture dell'ATS, il proprio nome e/o la ragione sociale, il logo, il marchio, ovvero prodotti e/o servizi, offerte commerciali, anche di terzi inserzionisti;
 - di conseguire una positiva proiezione di ritorno e dunque un beneficio di immagine; il tutto a fronte dell'obbligo assunto da parte dello sponsor di erogare un corrispettivo, prefissato e determinato, sotto forma di denaro, beni e/o servizi e/o ogni altra utilità che si dovesse ritenere opportuna ed eventualmente anche sotto forma di lavori od opere pubbliche necessarie od anche solo utili all'ATS;
- per **"luogo o spazio pubblicitario"** si intende il luogo e/o lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ATS per la pubblicità dello sponsor;
- per **"manifestazione di interesse"** la comunicazione fatta all'ATS da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione o comunque gli atti di cui all'Art.1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - CONFLITTI DI INTERESSE

L'ATS non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso.

Gli elementi che possono causare conflitti di interesse rappresentano causa di esclusione delle proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di mancata valutazione delle stesse in relazione a manifestazioni di interesse spontanee.

In ogni caso l'Agenzia non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi comportanti potenziali conflitti di interesse:

- a) qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con l'Agenzia;
- b) qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizio un esecutore di lavori con il quale ATS ha in corso un rapporto contrattuale, selezionato dall'Agenzia con le procedure previste dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a meno che la sponsorizzazione non sia stata compresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro;
- c) qualora l'oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un messaggio con contenuti violenti, politici, sessuali o di promozione dell'uso di sostanze proibite;
- d) con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria.

L'eventuale insorgenza di conflitti di interesse nel corso del contratto di sponsorizzazione è causa di risoluzione.

ART. 5 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto – atipico, di natura onerosa ed a prestazioni corrispettive – i cui aspetti generali sono disciplinati dalle norme del Codice Civile in materia di contratti.

Per il suddetto motivo, ogni contratto come minimo deve contenere:

- l'oggetto della sponsorizzazione
- il diritto dello sponsor alla utilizzazione di uno spazio pubblicitario
- la durata della sponsorizzazione
- il corrispettivo della sponsorizzazione
- gli obblighi, le eventuali garanzie e responsabilità a carico dello sponsor
- le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze.

Gli eventuali contratti aventi ad oggetto lavori e/o opere pubbliche devono altresì contenere:

- le modalità di verifica e controllo,
- la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto e/o altri parametri ed indicatori di qualità che l'ATS intenda inserire,
- la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione,
- le garanzie ed assicurazioni richieste nell'Avviso.

Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda ai singoli contratti.

Il contratto di sponsorizzazione quale contratto a titolo oneroso il cui corrispettivo può essere rappresentato da una dazione di denaro o dalla fornitura di beni, servizi, prestazioni/attività o dalla realizzazione di lavori, ai sensi e nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture"; si sostanzia in una obbligazione di mezzi e non di risultato, lo sponsor quindi si obbliga a corrispondere il corrispettivo pattuito anche qualora non realizzi il ritorno economico atteso.

Il contratto è sottoscritto per lo sponsee dal Direttore Generale dell'ATS, o suo delegato, e per lo sponsor dal legale rappresentante dello sponsor o suo delegato.

ART. 6 - SCELTA DELLO SPONSOR E PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE

La scelta dello/degli sponsor, di norma, è effettuata mediante una pubblica selezione preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso contenente l'oggetto e/o le iniziative da offrire ai potenziali sponsor, le modalità e termini entro i quali i terzi possono manifestare all'ATS l'interesse e la volontà di attivare spontaneamente contratti di sponsorizzazione.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, *"L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80"*.

La procedura relativa alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione, con valore sia inferiore alla soglia di € 40.000,00 (IVA esclusa), che superiore a tale soglia è condotta dall'UOC Programmazione e gestione approvvigionamento beni e servizi che assume anche il ruolo di RUP nei termini disciplinati dal Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016). L'UOC Programmazione e gestione approvvigionamento beni e servizi si avvarrà, per i dettagli operativi e tecnici, del Dipartimento/U.O.C Responsabile del progetto di sponsorizzazione.

L'Agenzia raccoglie le necessità di sponsorizzazione e provvede all'indizione della procedura mediante Deliberazione del Direttore Generale, che approva: a) avviso di avvio della procedura; b) bozza di contratto; c) documentazione descrittiva del progetto di sponsorizzazione. La scelta dello sponsor avviene mediante procedura selettiva secondo i

criteri individuati nell'Avviso se l'ATS intende individuare un solo sponsor, ovvero accettando le proposte di più soggetti, qualora sia interessata ad una pluralità di sponsor.

Per importi pari o superiori a € 5.000,00 e inferiori a € 20.000,00 (IVA esclusa), si procede mediante un unico provvedimento (determinazione a contrarre e ad aggiudicare), che contenga, in modo semplificato, l'oggetto della sponsorizzazione, l'importo, lo sponsor, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, così come previsto dal vigente regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet/portale aziendale. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'iniziativa oggetto del contratto di sponsorizzazione, la sua valorizzazione economica e i conseguenti obblighi dello sponsor,
- b) il valore minimo della sponsorizzazione e il costo presunto per la realizzazione dell'iniziativa, con espressa avvertenza che l'ATS, qualora non venga raggiunta la somma stabilita, si riserva di destinare l'importo ad altra iniziativa, previa comunicazione allo sponsor,
- c) l'offerta degli spazi pubblicitari e dei luoghi a tal fine utilizzabili,
- d) la durata del relativo contratto,
- e) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta nonché i criteri applicati da ATS per l'individuazione dello/degli sponsor e per l'accettazione delle manifestazioni stesse.

L'offerta deve essere presentata, obbligatoriamente, in forma scritta e, di regola, deve indicare:

- il bene, il servizio, il lavoro, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare nonché gli spazi pubblicitari di interesse nell'ambito delle opportunità offerte;
- l'accettazione delle condizioni previste dallo specifico avviso e delle disposizioni del presente regolamento nonché l'impegno a sottoscrivere conforme contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo della sponsorizzazione con specifica dichiarazione di disponibilità alla sua erogazione nei termini e secondo le modalità indicate.

L'offerta deve essere accompagnata dalle specifiche dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste nell'avviso.

Qualora un soggetto faccia spontaneamente pervenire una proposta di sponsorizzazione, finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l'ATS, valutata l'opportunità e la rispondenza ai propri obiettivi e fini istituzionali nonché alle prescrizioni del presente regolamento, è comunque tenuta a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili ulteriori offerte migliorative, assicurando altresì il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ultimo capoverso, a proposito delle offerte spontanee, le iniziative da sottoporre a sponsorizzazione e quindi da inserire nell'apposito avviso, vengono preventivamente individuate nell'ambito di specifici progetti.

In linea di massima, a titolo esplicativo ma non esaustivo, possono essere oggetto di sponsorizzazione presso l'ATS, previo parere vincolante della Commissione di Garanzia così come individuata all'art. 11 del presente Regolamento, le iniziative di seguito elencate:

- offerta di beni, servizi, prodotti, arredi etc... ;
- iniziative di sostegno di cause di utilità sociale;
- iniziative nell'ambito dello sviluppo Sistema Qualità e nell'Educazione alla Salute;
- esecuzione, manutenzione e restauro di opere pubbliche nella disponibilità dell'ATS, compresa l'attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo, nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”.

ART. 8 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ATS può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee la eventuale realizzazione, totale o parziale, di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche, ivi compresa la progettazione l'esecuzione, la direzione lavori, il collaudo le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.

La scelta dello sponsor avviene, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti quali corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività, nel pieno rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.

Analogamente i soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.

Restano comunque sempre a carico dell'ATS:

- la validazione e l'approvazione del progetto nelle sue varie fasi
- l'approvazione delle varianti se e qualora si rendessero necessarie
- le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori l'approvazione del collaudo
- la nomina dei collaudatori.

L'ATS resta estranea a tutti i rapporti eventualmente intrattenuti dallo Sponsor con i suoi esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.

L'UOC Gestione tecnico-patrimoniale effettuerà le verifiche e controlli periodici, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 9 - FORMAZIONE ECM, CAMPAGNE INFORMATIVE, PROGETTI DI RICERCA E STUDIO

Tenuto conto di specifiche finalità strategiche aziendali, è consentito all'ATS acquisire sponsorizzazioni per l'organizzazione di eventi formativi rientranti nei fini istituzionali, in particolare ma non solo, per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e della qualità delle prestazioni, nel rispetto del vigente Decreto Legislativo n. 219/2006 art. 124, nonché secondo principi di chiarezza e trasparenza, con esclusione dei casi di eventuale conflitto di interessi.

In merito all'istituto delle sponsorizzazioni nei seguenti settori:

- la formazione ECM
- la partecipazione, sia a titolo oneroso che gratuito – in qualità di docente, moderatore o relatore – ad attività di tipo scientifico e convegnistico

si rinvia al documento regionale "Linee Guida in materia di sponsorizzazioni" del 24/01/2019 n. G1.2019.0002949 elaborato dalla Direzione Generale Welfare, alle vigenti normative in materia e ad altre fonti regolamentari interne.

ART. 10 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'ATS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- ritenga che i prodotti e/o servizi siano in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'ente;

- ravvisi un possibile pregiudizio o un danno alla sua immagine e/o alle sue iniziative od una lesione della propria dignità;
- la reputi inaccettabile per ragioni di pubblico interesse o, semplicemente, per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto:

- prodotti farmaceutici e dispositivi medici in senso stretto;
- prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
- servizi di onoranze funebri;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico e a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono altresì inammissibili le offerte presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Sono infine esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che abbiano in atto controversie e conflitti di natura giuridica con ATS.

ART. 11 - COMMISSIONE DI GARANZIA

Al fine di assicurare una puntuale applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 9 e 10, è istituita una Commissione di garanzia costituita dal:

- Responsabile dell'UOC Economico – Finanziario, o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Responsabile dell'UOC Programmazione e gestione approvvigionamento beni e servizi, o suo delegato
- Responsabile dell'UOC Affari Generali e Legali, o suo delegato
- Responsabile dell' UOC Organizzazione, formazione e sviluppo risorse umane, o suo delegato
- Ufficio Stampa
- Direttore del Dipartimento Cure Primarie o suo delegato.

Le funzioni operative di supporto e segreteria sono svolte da un funzionario dell' UOC Economico – Finanziario.

La Commissione decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti, il voto del Presidente è comunque prevalente in caso di parità, ed esprime parere vincolante sull'individuazione delle iniziative da sottoporre a sponsorizzazione, sulla valutazione delle offerte e sulla scelta degli sponsor nonché sull'eventuale diversa destinazione del contributo offerto, previa comunicazione allo sponsor. Il Presidente esprime un voto che è comunque prevalente in caso di parità.

Esprime, inoltre, in via preventiva, parere vincolante sulla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione: pertanto, l'eventuale parere negativo, debitamente motivato, impedisce l'attivazione del contratto.

La Commissione di garanzia è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione e se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione fino alla eventuale risoluzione dello stesso.

La Commissione di Garanzia, ferme le competenze e le modalità di assunzione delle decisioni sopra delineate, con riferimento ai soli contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione, anche parziale, di opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica come disciplinato dall'art. 8 del presente Regolamento, è integrata dal Responsabile dell'UOC Gestione Tecnico - Patrimoniale.

ART. 12 - RECESSO

In ogni contratto di sponsorizzazione stipulato con ATS deve essere prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell'Agenzia, rechi danni all'immagine della stessa oppure non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Agenzia deve attenersi, fermo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 13 - UTILIZZO DEI PROVENTI E ASPETTI FISCALI

Le somme incassate da ATS mediante i contratti di sponsorizzazione sono utilizzate per le finalità specificate nell'avviso, così come meglio definite nei singoli contratti.

I suddetti proventi debbono sempre e comunque essere finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati, alla riduzione delle spese, il tutto come meglio indicato all'art. 2 del presente Regolamento. Pertanto, le somme eventualmente non utilizzate al termine della realizzazione di quanto previsto nello specifico contratto di sponsorizzazione saranno destinate al finanziamento di altre iniziative nei citati ambiti, secondo gli accordi interni cui si fa rinvio e di cui sarà data apposita rendicontazione.

Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma determinata nel contratto per il sostegno della sponsorizzazione medesima.

L'ATS provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA a norma di legge.

ART.14 - INADEMPIENZE

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo da parte dello sponsor sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

ART.15 - TUTELA DEI MARCHI

I contratti di sponsorizzazioni stipulati da ATS conterranno necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Agenzia può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

ART. 16 - RISERVA ORGANIZZATIVA

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'ATS.

E' tuttavia facoltà dell'ATS, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, affidare in convenzione e collaborazione l'incarico per il reperimento di possibili sponsor ad agenzie di pubblicità.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.12 e seguenti del Regolamento dell'UE n. 2016/679.

I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all'applicazione del regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 19 - DECORRENZA E CLAUSOLE GENERALI DI RINVIO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della Deliberazione di approvazione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento e nel contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.